

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2381)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI, TEDESCO TATÒ Giglia, BORSARI e PERNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale

ONOREVOLI SENATORI. — La stampa ha recentemente riportato le indicazioni di una circolare del Ministero delle finanze, secondo la quale le sentenze di divorzio e quelle di separazione personale sono assoggettate all'imposta proporzionale di registro, con la aliquota dell'1,50 per cento, applicabile alle disposizioni patrimoniali della sentenza.

È noto che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale — ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 — può disporre l'obbligo, per uno dei coniugi, di somministrare, a favore dell'altro, un assegno.

L'articolo 156 del codice civile, modificato dalla legge n. 151 del 1975, prevede, a carico del coniuge cui è addebitabile la separazione, l'onere del mantenimento.

A questo si possono aggiungere le sentenze pronunciate in base all'articolo 433 del codice civile sull'obbligo degli alimenti a favore dei familiari bisognosi.

La base imponibile della imposta di registro sarebbe data — secondo le istruzioni ministeriali — dalla capitalizzazione al 5 per cento dell'assegno considerato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634.

Un assegno mensile di lire 100.000 sarebbe così sottoposto ad una imposta di lire 360
(Lire 1.200.000 × 20 × 1,50)
mila: _____; un assegno di lire 300.000, ad una imposta di lire 1.080.000.

L'iniquità dell'imposta, che è stata pittorescamente definita «tassa sul divorzio», è evidente e rende ancor più difficile la richiesta di giustizia, soprattutto da parte dei ceti non abbienti.

Non occorre spendere molte parole per dimostrare che, chi ricorre al giudice per ottenere un assegno alimentare da parte dei figli o dei genitori spesso è costretto a farlo per obiettive difficoltà dell'obbligato, il quale sarebbe così sottoposto ad un ulteriore gravame, e che la determinazione dell'assegno è necessaria proprio tra le categorie più umili che affrontano la separazione o il divorzio.

La pretesa del Ministero delle finanze si fonda sulla interpretazione letterale dell'articolo 8, lettera c), della tariffa, allegato A, della nuova legge sull'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634).

Ma la interpretazione non appare corretta.

Sotto l'impero della legge organica del 1923 (regio decreto n. 3269) l'articolo 117 della tariffa, allegato A, prevedeva la tassa fissa per le sentenze di separazione personale e sia la Magistratura che il Ministero delle finanze avevano ritenuto che anche le sentenze di divorzio fossero assoggettate a tassa fissa per la connessione tra la statuizione sul vincolo e le conseguenze patrimoniali.

La sentenza di separazione e quella di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è una sentenza di stato che statuisce sui rapporti personali tra i coniugi.

In funzione di questa decisione, la sentenza dispone sui rapporti patrimoniali che, per effetto del vincolo matrimoniale, integro nella separazione, sciolto o cessato agli effetti civili nella sentenza di divorzio, debbono sussistere tra i coniugi.

Le sentenze di condanna agli alimenti ex articolo 433 del codice civile, per gli effetti degli articoli 42, 55 e 114 della tariffa allegato A della legge organica del 1923, erano sottoposte a tassa fissa, trattandosi di diritti derivanti da legge (anche in tal caso si tratta di sentenza di accertamento di stato e del conseguente obbligo agli alimenti).

Secondo la interpretazione del Ministero delle finanze, queste sentenze dovrebbero essere sottoposte ad imposta di registro, con l'aliquota dell'1,50 per cento.

La natura alimentare o di mantenimento degli assegni liquidati nella sentenza di separazione personale o nelle sentenze rese ex articolo 433 del codice civile non è dubbia.

Sulla natura degli assegni liquidati nella sentenza di divorzio la disputa dottrinale è assai vivace ed il lungo travaglio parlamentare ha posto in evidenza che il legislatore ha tenuto conto di almeno tre criteri:

a) un criterio di solidarietà, con il richiamo alle condizioni dei coniugi e l'attenzione per il coniuge economicamente più debole;

b) un criterio risarcitorio, con il richiamo alle ragioni della decisione e la necessità della tutela del coniuge senza responsabilità nella rottura del rapporto coniugale;

c) un criterio di indennizzo, riferendosi al contributo dato da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio, che acqui-

sta nuova luce per l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia e del regime di comunione.

La particolare natura dell'assegno è dunque sottolineata dall'assoluta estraneità ai diritti patrimoniali.

L'assegno spettante al coniuge divorziato è un *diritto personale* non trasmissibile (e dunque non patrimoniale) connesso con la natura costitutiva della sentenza di divorzio, sottolineato dai relatori di maggioranza e minoranza alla Camera dei deputati (vedi Atti parlamentari, V legislatura, Camera dei deputati, seduta 353) a seguito degli emendamenti apportati dal Senato.

Ancorchè oggetto della pronuncia sia una somma di denaro o un bene patrimoniale diverso dai diritti della personalità, essa riguarda la tutela complementare della personalità umana, ed è perciò una sentenza che — pur riguardando un obbligo a contenuto patrimoniale — rientra tra quelle previste dall'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte I, lettera c):

« sentenze non portanti condanna nè accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ».

La natura costitutiva della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quella di separazione personale, o la natura dichiarativa delle sentenze per gli alimenti ex articolo 433 del codice civile, portano all'attribuzione di diritti aventi contenuto complementare ai diritti della personalità e sono diverse dalle sentenze di condanna al pagamento di somme dovute a titolo patrimoniale.

D'altra parte, se così non fosse, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, non sfuggirebbe al sospetto di incostituzionalità, nella parte indicata, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per eccesso di delega e violazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che poneva l'obbligo di « eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio » e dava facoltà di rivedere le imposte esistenti, non di crearne di nuove.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorchè portanti condanna al pagamento di assegni, o attribuzione di beni patrimoniali, e quelle per alimenti, emesse ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, sono sottoposte alla imposta di registro, prevista dall'articolo 8, lettera c), della tariffa, Allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.